

REGOLAMENTO (CE) N. 1088/96 DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1996

recante modifica del regolamento (CE) n. 3074/95 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio stabilire il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca;

considerando che il regolamento (CE) n. 3074/95 ⁽²⁾ stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, i TAC per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca dei medesimi;

considerando che, visto l'andamento positivo dello stock di spratti nello Skagerrak e nel Kattegat, per un proficuo sfruttamento delle possibilità di pesca assegnate all'Unione europea per il 1996 si dovrebbero utilizzare reti con maglie di 16 mm;

considerando che nel 1996 è previsto un riesame del sistema di gestione per le aringhe del Mare del Nord da adottarsi nel 1997;

considerando che sarebbe antieconomico per i pescatori comunitari acquistare, nel periodo transitorio, reti con maglie di misure diverse da quelle il cui uso è attualmente consentito;

considerando che occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 3074/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 3074/95 la tabella relativa alla specie «spratto» ed alla zona IIIa è sostituita dall'allegato figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1996.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. PINTO

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 1.